



Reati perseguibili d'ufficio

La persona di minore età

Il sistema normativo è incentrato sulla assoluta prevalenza nel fine di proteggere la salute psico-fisica della persona di minore età (articoli 31 e 32 Costituzione e Legge 176/91 Codice ONU).

I Genitori

La potestà genitoriale (venuta meno la patria potestà in favore della potestà genitoriale – Riforma diritto di famiglia 1975 - che fa assumere ad entrambi i genitori la responsabilità in ordine al benessere della persona di minore età) assegna diritti ai genitori in quanto siano finalizzati a tutelare il diritto del figlio ad una sana crescita evolutiva (articolo 3 Costituzione). I Servizi (educativi e psicosociali) hanno il dovere istituzionale di vigilare sulla buona funzione educativa e il dovere di supportare eventuali incapacità genitoriali con progetti di sostegno (Legge 149/2001) sempre che siano accettati e ci sia una prognosi di recuperabilità (diritto della persona di minore età ad una famiglia educativa).

Interazione Scuola – Servizi

Nel tempo in cui la persona di minore età è affidato alla Scuola, essa assume anche il dovere di rispettare i diritti fondamentali della persona di minore età previsti dalla Legge 176 (Codice ONU) e dalla Costituzione e l'obbligo di assicurargli protezione e vigilanza, che la Cassazione fa derivare dal generale compito di istruire ed educare. Da quanto sopra e dall'obbligo di collaborazione tra enti pubblici per il superiore interesse della persona di minore età (articoli 97 e 113 Costituzione Legalità e buona amministrazione) si evince che né privacy, né segreto professionale possono ostacolare la libera trasmissione di dati, anche sensibili, tra i due Enti e il loro interagire (se le condizioni lo consentono coinvolgendo i genitori) al fine di superare lo stato di "disagio" o "mal-essere" in cui si venga a trovare la persona di minore età, (articoli 18, 20 e 73/1 D.Lgs n.196/03 codice privacy). In tale contesto non vi è alcun obbligo di segnalare all'Autorità giudiziaria (Procura per i Minorenni, competenza civile) a meno che l'oppositiva condotta genitoriale giustifichi un mandato del TM (articoli 333 cc.) oppure ravvisi lo stato di abbandono della persona di minore età (articolo 9 Legge 149/2001). L'obbligo di denuncia (articolo 331 C.P.P.) e il divieto di esternarla ai genitori sussistono quando nella loro condotta emerge un fatto-reato procedibile d'ufficio.

Reati perseguibili d'ufficio che è necessario segnalare

Articolo 331 del Codice di Procedura Penale: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono obbligati a segnalare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i

reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Non si può delegare ad altri l'obbligo della denuncia.

A titolo orientativo si evidenziano:

- **maltrattamenti in famiglia** (articolo 572 C.P.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica delle persone (la corte di cassazione con sentenza 16/10/92 ha definito tali condotte lesive come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni famigliari",
- **abuso di mezzi di correzione** (articolo 571 C.P.): infliggere alla persona di minore età, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori;
- **reato di violenza sessuale**: 1) quando il reato è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18 (viene meno ogni riferimento alla fasce d'età della vittima rilevando solo la minore età in quanto tale; le fasce d'età rilevano per un ulteriore inasprimento sanzionatorio se la vittima ha meno di 14 anni – per cui la pena è aumentata della metà – o se la vittima ha meno di 10 anni – per cui la pena è raddoppiata); 2) se il reato è commesso dall'ascendente, dal genitore o dal di lei/lui convivente o da persona cui la persona di minore età è affidata; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di pubblico Servizio;
- **evasione scolastica** (articolo 731 C.P.),
- **lesioni personali aggravate** (articolo 582-585 C.P.);
- **costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558 bis C.P.);
- **revenge porn** (art. 612 ter C.P.) quando i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità psichica o fisica o in danno di una donna in stato di gravidanza;
- **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583 quinquies C.P.).

Articolo 331 Codice di Procedura Penale - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico fatto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 357 Codice Penale - Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; altresì ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Articolo 358 Codice Penale - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio; ogni altra persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Articolo 361 Codice Penale - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se ritratta di delitto a querela della persona offesa.

Articolo 362 Codice Penale - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del proprio servizio, è punito con la multa fino a euro centotré. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Articolo 571 Codice Penale - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite dagli articoli 582 e 583, ridotte a 1/3; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.

Articolo 572 Codice Penale - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona di minore età, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni 14.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 12 a 24 anni.

Articolo 609bis Codice Penale - Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 ai 12 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609ter Codice Penale - Circostanze aggravanti

La pena stabilita dall'art. 609 bis è aumentata di 1/3 se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale la/il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottiva/o, o la/il tutora/e;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricata di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva alla persona di minore età, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Articolo 609quater Codice Penale - Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni 14;
- 2) non ha compiuto gli anni 16, quando la/il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottiva/o, la/il tutora/e, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, la persona di minore età è affidata o che abbia, con quest'ultima/o, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottiva/o, o il di lei/lui convivente, la/il tutora/e, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, la persona di minore età è affidata, o che abbia con quest'ultima/o una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua

posizione, compie atti sessuali con persona di minore età che ha compiuto gli anni 16, è punita/o con la reclusione da 3 a 6 anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con la persona di minore età che non abbia compiuto gli anni 14 avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile la persona di minore età che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis compie atti sessuali con una persona di minore età che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 4 anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10.

Articolo 609quinqies Codice Penale - Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva alla persona di minore età, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando la/il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottiva/o, o il di lei/lui convivente, la/il tutora/e, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, la persona di minore età è affidata, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609sexies Codice Penale - Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609bis, 609ter, 609quater e 609octies e 609 undecies sono commessi in danno di persona minore di anni 18, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609quinqies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.